



## **Protocollo d'intesa per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.**

### **Premessa**

La riforma del titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile, che ha profondamente mutato la materia dei rapporti di filiazione, introduce principi innovativi che devono essere accolti e temperati con l'esigenza di disporre di strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare, per quanto possibile e nel preminente interesse dei figli, il delicato contenzioso riguardante l'affidamento e il mantenimento della prole, sia nata nel matrimonio che al di fuori di esso, anche attraverso l'individuazione e le modalità di rimborso delle spese che non rientrano nel contributo ordinario dei genitori al mantenimento e tuttavia sono necessarie all'armonico sviluppo psico-fisico ed all'educazione dei figli.

Ed infatti, il numero sempre più elevato di controversie genitoriali che insorgono nell'ambito e/o all'esito delle procedure di separazione e di divorzio (ovvero tra genitori non coniugati), dando luogo ad un incremento esponenziale del contenzioso, consente di evidenziare con chiarezza come il tasso di conflittualità sia piuttosto elevato anche e soprattutto con riferimento agli aspetti relativi all'obbligo di mantenimento della prole, sia in relazione alla determinazione della misura del contributo al mantenimento dovuto dai genitori nei confronti dei figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, sia in relazione alla individuazione delle esigenze rientranti nell'ordinario contributo di mantenimento e di quelle che -invece- ne esorbitano.

Se, da un lato, pare inevitabile, ove tra le parti non vi sia accordo, l'intervento del giudice, per altro verso gli operatori giuridici del settore (giudici, avvocati, ma anche mediatori familiari, operatori dei servizi sociali e socio-assistenziali) avvertono fortemente l'esigenza di limitare i motivi di conflitto che scaturiscono dall'assenza di disciplina normativa in ordine alla definizione della categoria delle c.d. "*spese straordinarie*" e di organizzare la materia sulla base degli arresti giurisprudenziali sul punto.

In quest'ottica, molti tribunali d'Italia hanno inteso dare vita a dei protocolli d'intesa con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le diverse Associazioni Forensi, al fine di rendere conoscibile e fruibile la disciplina applicabile nel caso concreto e fornire delle linee guida che tengano conto della prassi locale e delle caratteristiche ambientali del territorio per delineare concettualmente le voci di spesa non ordinarie, sebbene queste, essendo per definizione imprevedibili nell'*an* e non determinabili nel *quantum* perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie e, quindi, a tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, non appaiono sempre agevolmente classificabili.

## Riunioni di aggiornamento

Ai fini della approvazione della versione aggiornata del presente Protocollo si sono svolti i seguenti incontri:

-in data 10 giugno 2021 tra i magistrati addetti al settore civile e delle esecuzioni del Tribunale di Taranto;

-in data 2 luglio 2021 con i Giudici di Pace del Circondario;

-in data 11 gennaio 2022 con i rappresentanti del locale Consiglio dell'Ordine e delle Associazioni forensi interessate;

-in data 17 maggio 2022 con i rappresentanti del locale Consiglio dell'Ordine e delle Associazioni forensi interessate;


-in data 8 giugno 2022 con i Magistrati delle Sezioni Civili, i Giudici Onorari di Pace del Circondario e in servizio presso il Tribunale di Taranto, il rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, nonché i rappresentanti delle Associazioni forensi interessate.

## Progetto educativo

Occorre segnalare a chi utilizzerà il presente Protocollo, che anche la materia delle spese straordinarie deve avere come pilastro fondante il concetto di "progetto educativo" che i genitori, a prescindere dal loro *status* di coniugati, separati, divorziati o non coniugati, concordano tra loro per i figli in base alle inclinazioni, alle passioni, alle attitudini, all'impegno mostrato da ciascun figlio durante la crescita, e che deve permanere in caso di modifica dello stesso *status*, ove compatibile con le nuove condizioni economiche della coppia genitoriale.

Tutti i professionisti chiamati in causa devono ispirare il proprio comportamento a rigorosi principi di salvaguardia del nucleo familiare, anche se diviso, si faranno garanti della tutela dell'interesse del fanciullo attraverso una costante attenzione alla specificità della condizione

2 



minorile. Ciascun professionista, quindi, svolgerà le sue funzioni seguendo il principio di responsabilità sociale.

## Definizione di spese straordinarie

Per la determinazione e la specificazione di tale declinazione del più generale dovere di mantenimento della prole, occorre preliminarmente fare riferimento alle recenti e condivise indicazioni della giurisprudenza, secondo la quale, anche a seguito della separazione personale tra coniugi e dello scioglimento del vincolo coniugale, così come della cessazione delle convivenza tra genitori non coniugati (o uniti civilmente o conviventi *ex lege* n. 76/2016), la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 *bis* c.c., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non meramente riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, tenendo altresì conto che non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie (Cass. n. 21273/2013).

Quanto alla individuazione delle esigenze che esulano dall'ordinario mantenimento, si evidenzia che, come reiteratamente precisato dalla Suprema Corte, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, nell'assegno di mantenimento pattuito dalle parti o disposto dal Tribunale possono intendersi ricomprese tutte quelle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà, mentre non è ammissibile una preventiva determinazione forfettaria delle spese straordinarie caratterizzate dalla non prevedibilità (Cass. n. 9372/2012).

Tuttavia, ribadita l'esigenza di valutare caso per caso la natura delle innumerevoli esigenze riguardanti la prole, classificando come straordinarie soltanto le spese effettivamente imprevedibili ed imponderabili, integra un ulteriore criterio per stabilire se una voce di spesa possa dirsi o meno

*[Handwritten initials]*

straordinaria l'ammontare della stessa in rapporto alla misura del mantenimento fissato in via ordinaria dal giudice (o dall'accordo delle parti), ovvero alla sua rilevanza rispetto alle spese ordinarie sostenute nell'interesse della prole.

La Giurisprudenza considera straordinaria ogni spesa non prevedibile che, dunque, per le caratteristiche della imponderabilità, saltuarietà, urgenza e non continuatività, esula dall'ordinario regime di mantenimento dei figli.

Se il requisito della imprevedibilità si estrinseca in quegli esborsi necessari a far fronte ad eventi non costanti nella vita dei figli, non quantificabili *ex ante* e di non lieve entità anche in relazione alla situazione economica dei genitori, nella categoria di "spesa straordinaria" debbono farsi rientrare sia le spese da sostenere *una tantum*, sia quelle che attengono ad un lasso di tempo più o meno lungo e determinato nel tempo, ovvero le spese periodiche e quelle gravose sotto il profilo economico.


Per quanto possa spingersi lo sforzo di classificazione e di specificazione delle spese straordinarie, dunque, a fini di prevenzione e disincentivazione del contenzioso, in ultima analisi sarà comunque indispensabile l'intervento del giudice.

## **Ripartizione delle spese straordinarie, questione del preventivo consenso e concetto recente di spese straordinarie "routinarie"**

Occorre ribadire che, poiché il pagamento delle spese straordinarie costituisce pur sempre un modo di contribuire al mantenimento dei figli, i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità sancito dagli artt. 148 e 316 *bis* c.c., mentre la ripartizione in percentuale fissa al 50%, deve ritenersi regola generale suscettibile di deroga, in considerazione alle rispettive sostanze o capacità di lavoro professionale o casalingo.

In questo contesto ermeneutico, si inserisce il problema del previo assenso del genitore non collocatario o non affidatario, nel cui ambito il recente orientamento della S.C. pare discostarsi dall'orientamento prevalente.

E' utile a tal fine rammentare l'indirizzo formatosi in materia, a seguito di una nota sentenza della Corte di Cassazione, ove si è affermato che il concetto di "*spese straordinarie*" non coincide con quello di "*decisioni di maggiore interesse per i figli*" (Cass. n. 4459/1999), apparentemente conseguendone che: a) esclusivamente le spese straordinarie che comportino decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere concordate tra i genitori; b) nel caso in cui le spese straordinarie non siano conseguenza diretta di scelte di notevole rilevanza effettuate in favore del figlio, il genitore non affidatario è tenuto al pagamento delle stesse anche se non è intervenuto nel processo decisionale, sempre che dette spese non superino i limiti della necessità e della congruenza.





Viceversa, nel ribadire il principio secondo cui: *“in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l’educazione e l’istruzione dei figli non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli minori un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli”* (Cass. n. 19607/2011), la Corte sembra spingersi oltre, affermando che anche nell’ipotesi di decisioni di maggior interesse per i figli, la mancata informazione dell’altro genitore non comporta in ogni caso la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, in quanto nel caso di mancato previo accordo tra i genitori, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza delle spese sostenute all’interesse del minore, rapportando l’entità delle stesse all’utilità derivante al minore, nonché la sostenibilità delle stesse, tenuto conto del contesto socio-economico in cui i figli sono inseriti e delle condizioni economico-patrimoniali dei genitori (Cass. 16175/15, n. 2127/16 e n. 4182/2016).

La eventuale espressa previsione della necessità del preventivo assenso del coniuge non affidatario, non preclude, pertanto, sulla scorta del condivisibile indirizzo citato, al genitore affidatario o collocatario di figli minori (ovvero convivente con figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti), di assumere validamente impegni di spesa, anche in mancanza di accordo con l’altro genitore, sempre che si tratti di spese straordinarie, nell’accezione di cui sopra, ovvero necessarie alla cura, educazione ed istruzione della prole, non comprese nell’ordinario mantenimento.

In altre parole, si è fatta strada l’idea che, poiché l’art. 337 *ter* c.c. rimette alle determinazioni di entrambi i coniugi le scelte di maggior interesse per i figli, tale norma non impone, riguardo ad esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest’ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione alla indifferibilità della scelta, come nel caso di spese mediche urgenti) nel solo caso in cui l’informazione sia necessaria affinché il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili.

Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe riconoscere all’altro genitore una sorta di “diritto di veto” circa l’assunzione di oneri straordinari, anche nell’ipotesi-limite in cui essi integrino decisioni di rilevante interesse per i figli indifferibili ed urgenti, ma ciò non è evidentemente ammissibile in considerazione della rilevanza degli interessi di natura pubblicistica che vengono in evidenza in materia di affidamento e mantenimento della prole, improntata al criterio guida del preminente interesse morale e materiale dei figli, come prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità, cui fa espresso richiamo la riforma attuata con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989.







Deve darsi inoltre atto delle “**Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare**” del CNF, deliberate nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017 e pubblicate il 29 novembre del 2017, dopo la sottoscrizione del protocollo adottato dal Tribunale di Taranto il 17.07.2017.

L’esigenza di aggiornare il Protocollo sinora in uso sorge anche dal recente orientamento espresso dalla Cassazione, con l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n° 379 del 13 gennaio 2021, che ha formulato il seguente principio di diritto: *“In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e **rilevanti** nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità”.*

## **Elencazione esemplificativa delle spese**

Chiariti così sommariamente i profili esegetici della materia, anche alla luce delle linee guida emanate dal C.N.F. e della recente ordinanza della Cassazione del 13 gennaio 2021 n° 379, d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Taranto, la Camera Minorile, la Camera Civile, l’Osservatorio Italiano sul Diritto di Famiglia, la Sezione Territoriale dell’AIAF, l’Associazione Nazionale Forense, l’AIGA, l’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - Distretto di Lecce, l’Associazione Cammino ed il Comitato Pari Opportunità, si è giunti a individuare le varie categorie di spesa che secondo l’*id quod plerumque accidit* si rende necessario sostenere nell’interesse dei figli; ancora, in via indicativa, è stata operata

6 



un'ulteriore distinzione, individuando separatamente quelle concernenti scelte di maggior interesse per la prole, caso in cui si reputa necessario il preventivo accordo tra i genitori, e quelle spese cosiddette straordinarie routinarie, cioè gli esborsi destinati ai bisogni del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfetizzato dal giudice che non necessitano di preventivo accordo tra genitori, comunque sempre auspicabile e in ultima analisi restando rimesso alla valutazione del giudice il vaglio delle ragioni di un eventuale diniego.

Nell'ipotesi di spese straordinarie concernenti scelte di maggior interesse per la prole, il genitore potrà esprimere il proprio dissenso, motivandolo adeguatamente, entro il termine previsto all'uopo dalle parti, ed in mancanza di tale indicazione, in un termine che appare congruo indicare in dieci giorni dalla richiesta formulata dall'altro; il silenzio sarà considerato come tacito assenso.

Al fine di agevolare le comunicazioni relative alla manifestazione del consenso/dissenso e alle richieste di rimborso delle spese straordinarie anticipate, le parti indicheranno, possibilmente nei rispettivi atti introduttivi, un indirizzo e-mail dedicato.

In tale ottica, si rivolge espresso invito alle parti e, per esse, ai rispettivi difensori, di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, e procedimenti in materia di filiazione fuori dal matrimonio, alla disciplina delle spese straordinarie con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Il medesimo invito può essere rivolto alle parti, affinché predispongano una dettagliata esposizione, negli atti introduttivi delle procedure di separazione e di divorzio giudiziali nonché dei procedimenti in materia di filiazione fuori dal matrimonio, delle categorie di spese straordinarie che s'intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che formavano le spese correnti della famiglia coesa.

In difetto di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in ordinarie e straordinarie, come da prospetto che segue, verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate, da ritenersi comunque orientative e non vincolanti per il giudice, in presenza di specifiche ragioni di deroga, con la precisazione che, ove diversamente non previsto, il rimborso delle spese straordinarie avverrà a seguito di richiesta anche a mezzo mail proveniente dal genitore che le ha anticipate.

In assenza di diverso accordo circa i tempi e le modalità di pagamento e di rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate, i conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile: il genitore anticipatario invierà all'altro il conto con i giustificativi delle spese effettuate entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, e quest'ultimo provvederà al sollecito rimborso.

7 



Resta fermo, infine, che l'insorgere di esigenze della prole ulteriori rispetto a quelle già considerate dalle parti e/o dal giudice al momento della determinazione del contributo per il mantenimento ordinario, ove integrino spese qualificabili come ordinarie, quindi non rimborsabili al genitore affidatario, prevalentemente collocatario dei figli minori o convivente con i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, potranno giustificare la richiesta di modifica dei relativi provvedimenti.

## Prospetto delle spese nell'interesse dei figli

### SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE:

Acquisto di libri nonché attrezzature didattiche previste dal piano di studio e visite didattiche senza pernottamento	STRAORDINARIE
Abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola	ORDINARIE
Mensa scolastica di istituti pubblici	ORDINARIE
Trasporto urbano con mezzi pubblici, scuolabus, altro mezzo di trasporto	ORDINARIE
Trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i genitori	STRAORDINARIE
Viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Ripetizioni scolastiche, corsi di recupero e lezioni private	STRAORDINARIE
Corsi di specializzazione per l'apprendimento di lingue straniere	STRAORDINARIE
Tasse, spese di iscrizione e rette relative alla frequenza di asili privati, scuole e/o università private, con oneri per servizi accessori (mensa e trasporto)	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Tasse scolastiche ed universitarie pubbliche	STRAORDINARIE
Alloggio presso la sede universitaria	STRAORDINARIE
Pagamento utenze relative alla sede universitaria	ORDINARIE

*Anna Laura*

*Adin*

Master di formazione e specializzazione post universitaria	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Frequenzazione del conservatorio o di scuole formative come ad esempio scuole per parrucchieri ed estetista.	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi e test di accesso ai corsi universitari (compreso l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede)	STRAORDINARIE

### SPESE MEDICHE E RELATIVE ALLA SALUTE:

Visite e spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Visite specialistiche, spese protesiche e terapeutiche prescritte dal medico curante	STRAORDINARIE
Cura ed assistenza al figlio disabile destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione	ORDINARIE
Cure mediche e/o specialistiche e/o ausili meccanici per figlio disabile non coperti dal servizio sanitario nazionale	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Spese per i ticket connessi a visite o prestazioni	STRAORDINARIE
Interventi chirurgici presso cliniche private compresi anche gli interventi estetici curativi	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Cure dentistiche e spese odontoiatriche presso strutture pubbliche	STRAORDINARIE
Cure dentistiche, spese odontoiatriche, apparecchio ortodontico presso strutture private	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Cure e spese oculistiche presso strutture pubbliche	STRAORDINARIE

Cure e spese oculistiche presso strutture private	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Occhiali da vista e lenti a contatto prescritti dal medico specialista	STRAORDINARIE
Acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco o di uso comune	STRAORDINARIE
Cicli di psicoterapia e logopedia	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Cure omeopatiche, ayurvediche ed assimilate	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole

#### ALTRE SPESE:

Conseguimento patente di guida	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Acquisto autovettura o motorino	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Spese accessorie all'utilizzo di moto ed autoveicoli utilizzati dai figli (imposte di bollo, assicurazione, manutenzione)	STRAORDINARIE
Spese occasionali di baby-sitter in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario, in mancanza della comprovata disponibilità dell'altro genitore	STRAORDINARIE
Spese per attività di svago, ludico-sportive e ricreative	STRAORDINARIE
Spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore	STRAORDINARIE
Costo per polizze RCT o infortuni	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Feste di compleanno, Prima Comunione, Cresima, Laurea, matrimonio o altre celebrazioni di carattere religioso	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole
Centri vacanza o soggiorni estivi organizzati anche da enti religiosi	STRAORDINARIE che concernono decisioni di maggior interesse per la prole

Esigenze di cura di animali domestici quando rimangono presso il genitore collocatario dei figli in virtù di una preesistente relazione affettiva con i figli stessi	STRAORDINARIE
Nel caso di sport a livello agonistico, spese per le trasferte, per l'abbigliamento e gli accessori	STRAORDINARIE
Acquisto di pc ed apparecchi telefonici	STRAORDINARIE

## Esigibilità e titolo esecutivo azionabile per il rimborso

Com'è noto, l'art. 474 c.p.c. prevede che l'esecuzione forzata possa avere luogo solo in forza di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile.

Uno dei nodi che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha dovuto sciogliere negli ultimi anni in materia di contribuzione alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, ha riguardato la questione della formazione del titolo e della sua azionabilità là dove il genitore onerato non vi adempia spontaneamente, dovendosi stabilire se si possa agire esecutivamente azionando il provvedimento emesso all'esito dei giudizi di separazione, scioglimento e/o cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero dei procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio, o se sia necessario promuovere autonomo ricorso monitorio o giudizio di cognizione al fine di munirsi di idoneo titolo esecutivo, previo accertamento del credito.

La Corte di Cassazione si è espressa dapprima nel senso della necessità della formazione di un nuovo titolo (Cass. 28/01/2008 n. 1758) per poi successivamente mutare il proprio orientamento nel senso di delimitare, all'interno della più ampia categoria delle spese straordinarie, quelle che, per una loro fisiologica prevedibilità, possono essere sottratte all'applicazione dell'indicato principio (Cass. 23/05/2011 n. 11316).

Si è così posta la questione della distinzione all'interno della categoria delle spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, tra:

a) *quelle che pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, soddisfacente il requisito della "liquidità" richiesto dall'art.474 c.p.c., sicché' la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica* (Cass. n. 11316 cit.);

b) *quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità* (v. Cass. 08/06/2012 n. 9372), *non possono essere azionate in ragione del titolo originario,*

richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione.

Con l'ordinanza **n. 379 del 13/01/2021** la Corte di Cassazione, ha affermato il seguente principio di diritto, operando una chiara distinzione tra: **a)** gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, nel costante e prevedibile ripetersi nel corso del tempo, vanno ad integrare l'assegno di mantenimento ordinario stabilito in via di forfettazione dal giudice o consensualmente determinato dai genitori (cosiddette **spese straordinarie routinarie**), crediti che potranno essere azionati in forza del titolo originario, previa allegazione documentale che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare i necessari caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso; **b)** le spese che per la loro imprevedibilità e rilevanza nel loro ammontare, non assumendo i caratteri dell'ordinarietà tali da poter essere compresi nell'assegno ordinario di mantenimento, richiedono per la loro azionabilità un autonomo giudizio di accertamento in cui dovranno convergere il rispetto dell'adeguatezza dell'esborso alle esigenze del figlio e quello della proporzionalità alle capacità reddituali ed economiche dei genitori.

Analogamente, con la sentenza **n. 3835 del 15 febbraio 2021**, gli ermellini hanno ulteriormente precisato che: *“Le spese scolastiche e mediche “straordinarie”, salvo diverso accordo tra le parti, si aggiungono all'assegno periodico là dove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori. L'esito di siffatta qualificazione è che l'esborso di quelle spese, autonomo rispetto all'assegno periodico, ma di natura condivisa, ben può intervenire in forza di elencazione portata in precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento”.*

Nell'ipotesi di spese straordinarie cosiddette routinarie, l'obbligo di allegazione dei documenti comprovanti la natura e l'entità degli esborsi indicati nel titolo esecutivo originario, va assolto già in sede di notifica dell'atto di precetto a tutela del principio del contraddittorio.


Si è dunque ritenuto opportuno specificare quali tra le spese straordinarie siano da reputarsi routinarie ai fini dell'esigibilità delle stesse:

#### SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE

1. Acquisto di libri scolastici nonché attrezzature didattiche previste dal piano di studio e visite didattiche senza pernottio;
2. Trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i genitori;
3. Tasse scolastiche ed universitarie pubbliche;
4. Alloggio presso la sede universitaria prescelta.

#### SPESE MEDICHE E RELATIVE ALLA SALUTE

1. Spese per i ticket connessi a visite o prestazioni medico-assistenziali;



2. Cure dentistiche e spese odontoiatriche presso strutture pubbliche;
3. Cure e spese oculistiche presso strutture pubbliche;
4. Occhiali da vista e lenti a contatto prescritti dal medico specialista;
5. Acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco o di uso comune.

## **Note in tema di Assegno Unico Universale**

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con la circolare n. 1714 del 20.4.2022 l'INPS al punto 3 fissa le linee guida per il riconoscimento dell'A.U.U. ai genitori separati,

Il principio generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, tuttavia i genitori possono concordare che il contributo venga interamente erogato a uno solo dei due.

L'assegno viene erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o dall'accordo tra le parti risulta che lo stesso ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale o l'affidamento esclusivo dei figli.


Si dà atto che il presente Protocollo integra e sostituisce il precedente sottoscritto in data 17.07.2017.

Taranto, 4 luglio 2022

Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Rosa Anna Depalo


Il Presidente della Sezione Lavoro  
in qualità di Magistrato Coordinatore degli uffici del Giudice di Pace del circondario

Dott.ssa Vittoria Orlando




Il Presidente della Prima Sezione Civile  
anche in qualità di Coordinatore e Referente per i Giudici Onorari in servizio presso il Tribunale

Dott.ssa Stefana D'Errico




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antoniovito Altamura




Il Presidente della Camera Minorile di Taranto

Avv. Gabriella Barcarol




Il Segretario della Camera Civile di Taranto

Avv. Stefania Cantoro




Il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - sez. Taranto

Avv. Maria Beatrice Marano




Il Referente della Sezione Territoriale dell'AIAF

Avv. Marianna Lazzaro




Il Segretario dell'Associazione Nazionale Forense

Avv. Laura Di Santo




Il Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati – sez. Taranto

Avv. Mattia Manigrasso



Il Presidente AMI Lecce – Sez. territoriale Taranto

Avv. Mara Lucia Schirinzi




Il Presidente dell'Associazione Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le  
Relazioni Familiari ed i Minorenni

Avv. Angelo De Sanctis



Il Presidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Dott. Enrica Zaccaria



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità

Avv. Alessandro Gigante

